



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2763 di data 4 novembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione alla realizzazione di opere per l'adduzione di acque derivanti dai drenaggi eseguiti sulla pista da sci n. 4/2/18 denominata "Raccordo Storta – Rigolor Basso" per l'incremento idrico ad uso innevamento programmato, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana e Frassilongo.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 28 ottobre 2019, con la quale la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via G. Sluca de Matteoni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di opere per l'adduzione di acque derivanti dai drenaggi eseguiti sulla pista da sci "Raccordo Storta – Rigolor Basso" per l'incremento idrico ad uso innevamento programmato, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana e Frassilongo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. for. Giovanni Martinelli datati ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede un intervento per la raccolta di acque derivanti da drenaggi superficiali per essere utilizzate nell'impianto di innevamento programmato tramite il prolungamento della tubazione per drenaggi già installata lungo la canaletta di raccolta parallela alla pista da sci fino a convogliare quest'acqua fino all'opera di presa esistente collocata sul rio Rigolor.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Panarotta S.r.l., con sede in Levico Terme, Via G. Sluca de Matteoni, 8, alla realizzazione di opere per l'adduzione di acque derivanti dai drenaggi eseguiti sulla pista da sci n. 4/2/18 denominata "Raccordo Storta – Rigolor Basso" per l'incremento idrico ad uso innevamento programmato, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Pergine Valsugana e Frassilongo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la consegna materiale del presente provvedimento è subordinata alla presentazione alla segreteria della Commissione di Coordinamento di una relazione geologica riferita agli interventi;
3. di disporre che prima dell'inizio dei lavori, relativamente al cambio di portata all'impianto di innevamento programmato, dovrà essere presentata al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche domanda di variante della concessione in essere e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr